

N. R.G. 3213/2022



**TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA**  
**SEZIONE LAVORO**

***DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA***  
***DI RICORSO EX ART. 700 C.P.C E PER LO SVOLGIMENTO DI UDIENZA***  
***MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA***

Il Giudice del Lavoro e della Previdenza, **Dott.ssa Simona Marotta**,

- letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. ante causam;
- letta la istanza attorea di autorizzazione ad effettuare la notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 151 cpc., nei confronti dei soggetti controinteressati;
- visto l'art. 151 cpc., in base al quale *“Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge ... quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità”*
- vista la natura della controversia ed il potenziale elevato numero di controinteressati

**AUTORIZZA**

la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale del MI del ricorso introduttivo e del presente decreto

- preso atto delle disposizioni emergenziali che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
- visto l'art. 221, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall'art. 1, comma 3°, lett. a), D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 e come modificato dal DL 44/2021 e dal DL 228/21;



- tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19 e dell'incertezza relativa agli sviluppi prossimi dell'epidemia;
- ritenuto che occorre assegnare alle parti congruo termine per lo scambio ed il deposito di note;
- ritenuto che, nel caso di specie, non essendo ancora stato integrato il contraddittorio, appare necessario che i termini per note vengano assegnati a decorrere dal limite temporale ultimo consentito per la costituzione della parte resistente (prima udienza) e che le parti, pertanto, siano autorizzate, in sede di note, a prendere posizione anche sulle difese delle controparti, e ciò al fine di consentire la compiuta trattazione della causa già in sede di prima udienza "cartolare", onde evitare, nei limiti del possibile, il rinvio della causa ad altra data ovvero la concessione di ulteriori termini per note difensive, con inutile aggravamento dei tempi del procedimento e degli adempimenti gravanti sul personale di cancelleria;
- ritenuto invero che, trattandosi di procedimento con rito sommario, nel quale ancora non vi è stata trattazione alcuna, non può non riconoscersi alla parte ricorrente la facoltà di poter prendere posizione sulle difese della parte convenuta, ove questa si costituirà, e a quest'ultima di poter eventualmente replicare, onde evitare che la mancata celebrazione dell'udienza "fisica" possa ridurre gli spazi del contraddittorio ovvero imporre per tali ragioni il rinvio del procedimento ad altra data, con gli aggravamenti

### P.Q.M.

**FISSA** l'udienza al giorno **17/11/2022**

**DISPONE** che l'udienza così fissata si svolga secondo le modalità "cartolari" previste dall'art. 221, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall'art. 1, comma 3°, lett. a), D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 e dal DL n. 44/2021 dunque senza la presenza fisica del difensori, ma mediante lo scambio ed il deposito di note scritte contenenti **le sole istanze e conclusioni** da denominarsi "note di trattazione scritta" (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;

**ONERA** parte ricorrente di notificare anche ai sensi dell'art. 151 c.p.c. secondo le predette modalità e nei confronti delle altre amministrazioni convenute, oltre al ricorso, anche il presente decreto **entro il 17.10.2022** anche mezzo PEC e di documentare mediante deposito telematico le prescritte notificazioni (per le notifiche PEC, sarà necessario il deposito dei file eml di avvenuta consegna ed accettazione e dell'estratto



del registro pubblico – REGINDE o INIPEC – utilizzato per l'individuazione dell'indirizzo PEC della convenuta);

**INVITA** la parte convenuta a costituirsi telematicamente **entro le ore 12.00 del 7.11.2022** ;

**ASSEGNA** alla parte ricorrente termine **sino alle ore 12.00 del 10.11.2022** per il deposito telematico delle predette note scritte onde prendere posizione sulle deduzioni di controparte;

**ASSEGNA** alla parte convenuta termine **sino alle ore 12.00 del 14.11.2022** per il deposito delle predette note scritte contenenti brevi repliche.

**INVITA** i procuratori delle parti al rispetto della leale collaborazione fra loro e verso il giudice e a comunicare, prima dell'udienza, eventuali accordi di bonario componimento della lite fra loro raggiunti;

**AVVERTE** che l'omesso deposito delle note da parte di entrambe le parti determinerà l'applicazione dell'art. 181 c.p.c.

Ricorda alle parti che mediante la costituzione telematica, la documentazione dovrà essere depositata in formato conforme alle regole tecniche fissate nel D.M. 44/2011, con allegazione separata dei singoli documenti, indicazione numerica come da separato indice e specifica indicazione del nome del documento.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Latina, 8/10/2022

Il Giudice  
dott.ssa Simona Marotta

